



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa sullo schema di D.P.R. recante regolamento di modifica del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.**

Repertorio n. 10/ku del 24/01/2013

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 24 gennaio 2013

**VISTO** l'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che prevede l'emanazione del regolamento, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con questa Conferenza, che stabilisce procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

**VISTO** il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

**VISTO** l'articolo 44 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede che con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni modificative al regolamento di cui all'art. 146 del decreto legislativo sopracitato;

**VISTO** lo schema di D.P.R. recante regolamento di modifica del D.P.R. suindicato, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2012, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della PCM con nota n. 21 del 3 gennaio 2013 e diramato con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 90 del 7 gennaio 2013;

RR

A





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che nella riunione tecnica del 17 gennaio 2013 sia le Regioni che l'ANCI hanno presentato documenti contenenti osservazioni e proposte emendative sul provvedimento in esame (allegati 1 e 2);

**VISTA** la nota prot. n. 352 del 18 gennaio 2013 con cui la Segreteria di questa Conferenza ha diramato i predetti documenti chiedendo al Ministero per i beni e le attività culturali di esprimersi in merito all'accogliibilità delle predette proposte emendative, di concerto con le altre Amministrazioni centrali competenti;

**VISTA** la nota del 18 gennaio 2013 del Ministero per i beni e le attività culturali, diramata con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 398 del 21 gennaio 2013, con la quale detto Ministero ha ritenuto possibile che possano trovare accoglimento tutte le proposte emendative avanzate dalle Regioni e dall'ANCI, ad eccezione per la richiesta, formulata dall'ANCI, concernente l'innalzamento da trenta a novanta giorni del termine di esenzione dal regime autorizzatorio per le occupazioni temporanee di suolo di cui al punto 39 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 139 del 2010;

**VISTA** la nota prot. 21/30/1/352 del 21 gennaio 2013, con la quale il Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ha espresso assenso sulla posizione espressa dal Ministero per i beni e le attività culturali con la predetta nota del 18 gennaio 2013;

**CONSIDERATI** gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso l'intesa,
- l'ANCI ha espresso l'intesa con la raccomandazione contenuta in un documento consegnato in seduta (all. 3);

### SANCISCE INTESA

sullo schema di D.P.R. recante il regolamento di modifica del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nei termini di cui in premessa e con le osservazioni ed emendamenti contenuti nei documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

IL SEGRETARIO

Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE

Dott. Piero Gnudi

RR

Al. 1

conseguito nella  
riunione tecnica  
del 17-01-2013

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**COMMISSIONE AMBIENTE E ENERGIA – AMBITO PAESAGGIO**  
**Coordinamento tecnico interregionale del 17 GENNAIO 2013**

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE  
REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA 9 LUGLIO 2010, N. 139, RECANTE PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO  
DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ,  
A NORMA DELL'ARTICOLO 146, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22  
GENNAIO 2004, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

**Le Regioni:**


- **esprimono** apprezzamento per l'iniziativa del Governo di predisporre un regolamento recante disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 al fine di "precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali", ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35;
- **condividono** gli intenti e le finalità dello schema di decreto in oggetto, volto ad agevolare il ricorso al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, attraverso una più coerente razionalizzazione dell'iter amministrativo ed una più confacente sistematizzazione e precisazione delle tipologie di interventi di lieve entità ammesse a procedimento semplificato;
- **evidenziano** la necessità di individuare un percorso "realmente" semplificato di autorizzazione paesaggistica in presenza di strumenti di pianificazione elaborati in copianificazione dal MiBAC e dalle Regioni, in conformità allo spirito del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che fa della cooperazione istituzionale e della leale collaborazione tra livelli di Governo lo strumento per la realizzazione della pianificazione paesaggistica;

tutto ciò premesso

**esprimono avviso favorevole** sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proponendo le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 3 sia riproposta la formulazione elaborata dal Gruppo di lavoro MiBAC/Regioni/ANCI;
  - b) al n. 19 dell'Allegato 1, le parole "già assoggettati a verifica di compatibilità paesaggistica" siano sostituite dalle seguenti: "già valutati a fini paesaggistici";
  - c) al n. 37 dell'Allegato 1, la parola "organici" sia soppressa.
- **richiedono** infine con forza al Governo l'impegno a rivedere le disposizioni della parte III del Codice nell'ottica di un più efficace riconoscimento dell'attività di pianificazione ai fini di una effettiva semplificazione procedurale nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.





Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri  
via della Stamperia, 8  
ROMA


e, p.c.

Ministero per i beni e le  
Attività Culturali  
Ufficio legislativo  
ROMA

oggetto: Schema di DPR recante regolamento di modifica del DPR 9 luglio 2012, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Proposte di emendamento.

Con riferimento allo schema di DPR in oggetto, nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri in data 22.12.2012, si propongono i seguenti emendamenti:

<p><b>art. 2, comma 1, ultimo periodo</b></p>	<p>E' opportuno conformarsi alla consolidata formulazione di cui all'art. 149 del Codice, modificando la locuzione "(...) comporta un'alterazione dei luoghi (...)" come segue: "(...) comporta un'alterazione dello stato dei luoghi (...)".</p>
<p><b>art. 2, comma 3</b></p>	<p>Occorre evitare un inutile aggravio documentale per l'edificato di recente origine privo di interesse paesaggistico e/o storico-testimoniale frequentemente ricompreso nella tipologia di vincolo di cui all'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice: al riguardo il riferimento a tale tipologia di vincolo andrà opportunamente 'circoscritto', inserendo nel comma una apposita specificazione ("limitatamente agli immobili aventi caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici")</p> <p>Come a suo tempo concordato all'interno del Gruppo di lavoro, si propone di inserire nell'elencazione delle fattispecie per le quali l'istanza di autorizzazione semplificata deve essere accompagnata da un corredo documentale più accurato anche le voci nn. 1, 2 e 15 dell'Allegato. Corrispondentemente, nell'Allegato, si propone l'eliminazione dalle medesime voci del riferimento alla tipologia di vincolo di cui all'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice.</p> <p>Per converso, appare inopportuno prevedere un aggravio del corredo documentale per la voce relativa agli interventi di lievi entità che riguardano le coperture e le recinzioni (voci n° 5 e 12 dell'Allegato, nella versione novellata). Se ne propone pertanto l'eliminazione dall'elenco contenuto nel presente comma.</p>




<p>art. 4, comma 1</p>	<p>La locuzione <i>"In tali casi comunica all'istante (...)"</i> può generare fraintendimenti. Meglio utilizzare il termine <i>"interessato"</i>, oppure <i>"richiedente"</i>, come nel testo vigente.</p>
	<p>Per maggiore chiarezza interpretativa, al penultimo periodo è opportuno aggiungere la parola <i>"suddetto"</i> prima della parola <i>"termine"</i>.</p>
<p>art. 4, comma 8</p>	<p>La soppressione del quarto periodo del comma 8 appare suscettibile di determinare una contraddizione nei poteri del Soprintendente quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità fosse assoggettata <i>"a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice"</i>: in tali casi infatti il Soprintendente da un lato non potrebbe esprimere parere vincolante mentre dall'altro potrebbe paradossalmente adottare direttamente un provvedimento di rigetto dell'istanza. Si propone pertanto la conferma del periodo in questione.</p>

### Allegato

<p>Voci nn. 1, 2 e 15</p>	<p>Si propone di eliminare il riferimento alla tipologia di vincolo di cui all'art. 136, comma 1, lettera c) del Codice (vedi emendamenti all'art. 2 comma 3). In subordine si propone di mantenere il suddetto riferimento solo per la voce n° 2, relativa agli <i>"interventi di demolizione e ricostruzione, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti"</i>, adeguando corrispondentemente l'elenco di cui all'art. 2 comma 3.</p>
<p>Voce n° 14</p>	<p>Si propone di inserire nelle tipologie di <i>"interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti"</i> da considerarsi di lieve entità, anche le <i>"piscine di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, con superficie non superiore a 40 mq e la cui realizzazione non comporta modifiche del profilo altimetrico del terreno"</i></p>
<p>Voce n° 18</p>	<p>Per evitare discriminazioni prive di rilievo ai fini paesaggistici la <i>"collocazione di tende parasole sulle facciate degli edifici"</i> oltre che <i>"al servizio di locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi"</i> va estesa anche ad <i>"altre attività economiche"</i> ad essi assimilabili (ad esempio attività di servizio quali sportelli bancari, agenzie, ricevitorie, istituti di bellezza, lavanderie, etc.)</p>
<p>Voce n° 37</p>	<p>L'aggettivo <i>"organici"</i> appare pleonastico.</p>
<p>Voce n° 39</p>	<p>L'ipotesi di esentare dall'autorizzazione paesaggistica solo le occupazioni temporanee inferiori a 30 giorni appare eccessivamente restrittivo ed in concreto poco gestibile. Si propone quantomeno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uniformare la disciplina ai 90 giorni di 'esenzione', come per l'attività edilizia libera ex art. 6 del DPR 380/2001;</li> <li>- aggiungere al testo, per evitare artificiosi aggiramenti della norma, la seguente specificazione: <i>"è altresì soggetta ad autorizzazione semplificata l'istanza di prolungamento dell'occupazione temporanea per un periodo di tempo ulteriore rispetto a quello inizialmente assentito dall'amministrazione competente, ancorché inferiore a novanta giorni"</i>.</li> </ul>
<p>Voce n° 41</p>	<p>Appare opportuno uniformare alla disciplina edilizia la locuzione <i>"varianti in corso d'opera"</i>, eliminando le virgole.</p>





Acc. 3  
ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

CONSEGNA TO NELLA SEGRE-  
TERIA DEL 24 GEN. 2013

**CONFERENZA UNIFICATA  
24 gennaio 2013**

Punto 18) all'ordine del giorno

**INTESA SULLO SCHEMA DI D.P.R. RECANTE REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL  
D.P.R. 9 LUGLIO 2010 N.139, RECANTE PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI  
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITA, A  
NORMA DELL'ART.146, COMMA 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
22 GENNAIO 2004, N.42**

Si formula **INTESA con la raccomandazione di:**

- valutare, in sede di definitiva approvazione del provvedimento, l'opportunità di estendere da 30 a 90 giorni l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica degli interventi consistenti nella *"occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili"* (voce n° 39 dell'allegato), specificando che tale esenzione non si estende (ovviamente) alle *"strutture stagionali non permanenti ed amovibili collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero"* identificate dalla successiva voce n° 40. La presente raccomandazione è motivata da evidenti esigenze di snellezza amministrativa nell'organizzazione e gestione di fiere, manifestazioni, spettacoli, rassegne periodiche, etc. con durata superiore ad un mese;
- dare al più presto continuità all'attività del gruppo di lavoro MiBAC-Regioni-ANCI per completare l'aggiornamento e la razionalizzazione delle disposizioni riferite ai procedimenti paesaggistici, con particolare riferimento agli artt. 146, 149, 167 e 181 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*